



N. 1933-A

Relazione orale

Relatore DINI

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2010

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro della giustizia
con il Ministro della difesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro per le politiche europee**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2009

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione » 5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: **BENEDETTI VALENTINI**)

2 marzo 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FLERES)

21 aprile 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni:

che all'articolo 3, le parole: «valutati in» siano sostituite dalle altre: «pari a»;

che il comma 2 del medesimo articolo 3 venga soppresso.

La Commissione rileva, infine, che la modalità di copertura impiegata nel provvedimento non debba essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali ed invita il Ministero dell'economia e delle finanze ad individuare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009 per le altre ratifiche, recanti identica copertura, già presentate alle Camere e non ancora discusse.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, **parsi a** euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

